

15 maggio 2020

Il tanto atteso decreto Rilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e resta ancora in attesa di promulgazione. Lo schema sinottico che segue riassume le principali forme di sostegno alle imprese, le novità fiscali e il nuovo sistema di indennità di sostegno al reddito. Il testo **definitivo** del DL è atteso in Gazzetta Ufficiale per il prossimo lunedì.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Contributo a fondo perduto	<p>Spetterebbe a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. È riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetterebbe anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo sarebbe determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta. <p>Il contributo <u>non concorrerà alla formazione della base imponibile</u> delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario</p>
Esenzione IRAP	<p>Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.</p>
Credito imposta locazioni immobili a uso non abitativo	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento</p>

	dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Riduzione costi fissi bollette elettriche	Sarebbe ridotta la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese	Sarebbero previste la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società sarebbe riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). <u>La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporterebbe la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.</u>
MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONE FISCALE	
Ecobonus 110%	Sarebbe prevista una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro	Sarebbe previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.
Bonus sanificazione degli ambienti di lavoro	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, verrebbe riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Compensazioni fiscali	A decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.

Riduzione IVA beni per contenimento e gestione epidemia	Dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'IVA.
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	Potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid
Versamenti sospesi fino a settembre	Sarebbero prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in 5 mesi.
Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni	Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione.
Sospensione pagamenti avvisi bonari e accertamento	Per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.
Sospensione compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo	Si consentirebbe di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
Proroga termini per notifiche atti	Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni	Possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%.
Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'AdE dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
Plastic tax e sugar tax	Rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021
Lotteria degli scontrini e registratori telematici	Rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.
ISA	Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta 2020.
Tax credit vacanze	Per il 2020 sarebbe riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

INDENNITÀ A SOSTEGNO DEL REDDITO	
Liberi professionisti e Co.co.co Gestione separata	Per il mese di aprile , ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo. Per il mese di maggio , ai liberi professionisti, <u>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</u> , che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co., <u>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</u> , aventi specifici requisiti
Lavoratori autonomi AGO	Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dalla crisi sanitaria	È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Professionisti casse private	Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Reddito di emergenza	Per il mese di maggio si introduce il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il REM sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il REM devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Lavoratori sportivi	Per i mesi di aprile e maggio 2020 , si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 DL Cura Italia, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Lavoratori domestici	Sarebbe riconosciuta un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.